

N. 03473/2013REG.PROV.COLL.
N. 03439/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2013, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Mari, con domicilio eletto presso Alessandra Mari in Roma, piazza Sant'Anastasia, 7;

nei confronti di

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 02842/2013, resa tra le parti, concernente esclusione concorso per ammissione di 400 allievi marescialli all'84^o corso presso la scuola

ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2012/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte appellata l'avv. Mari;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor [redacted] partecipato al concorso per il reclutamento di 400 allievi marescialli della Guardia di finanza, indetto per l'anno accademico 2012-2013. Superate le prove previste dal bando, è stato tuttavia escluso dalla procedura per la ritenuta mancanza delle necessarie qualità morali e di condotta, in relazione a un episodio, occorso nel 2008, nel quale egli era stato sorpreso dai Carabinieri mentre fumava una sigaretta contenente una sostanza stupefacente e per questo segnalato alla locale Prefettura.

Il signor [redacted] ha impugnato il provvedimento di esclusione con ricorso che il T.A.R. per il Lazio, sez. II, ha accolto con sentenza in forma semplificata 20 marzo 2013, n. 2842. Il Tribunale regionale ha giudicato irragionevole l'esclusione, considerata la minore età del ricorrente al momento del fatto e la distanza di tempo trascorsa tra la commissione del fatto medesimo e il concorso.

L'Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.

Il signor [redacted] si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Alla camera di consiglio dell'11 giugno 2013, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato la parte appellata, sola comparsa in camera di consiglio, il Collegio è dell'avviso di poter definire il giudizio all'esito della fase cautelare con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a..

In linea di principio, va ribadito l'orientamento del Consiglio di Stato, ormai consolidato, a proposito del rilievo da accordarsi a singoli episodi di accertato possesso o uso di sostanze stupefacenti nell'ambito di procedure selettive per l'accesso alle Forze di polizia e in particolare – come nel caso di specie – alla Guardia di finanza.

In sintesi, la Sezione ha ritenuto che nella fattispecie:

l'Amministrazione ha ampia discrezionalità nell'apprezzare i requisiti morali e di condotta che la normativa di legge e di concorso - ampiamente riportata negli atti di causa - richiede negli aspiranti;

in tale prospettiva, anche un isolato episodio, in cui il candidato abbia utilizzato o detenuto droga, è suscettibile di essere valutato negativamente e di rappresentare di per sé causa di esclusione dal concorso, senza che per tale motivo la condotta dell'Amministrazione possa dirsi irragionevole;

questi principi valgono in genere per il reclutamento nelle Forze di polizia e ancor più per l'accesso alla Guardia di finanza, in ragione dei compiti particolari di contrasto e repressione del traffico delle sostanze stupefacenti che a questo Corpo sono attribuiti e della vicinanza a soggetti dediti allo spaccio che il consumo di droga inevitabilmente comporta (cfr. in tal senso 29 settembre 2011, n. 5411; 4 luglio 2012, n. 3929; 9 luglio 2012, n. 4048; 5 marzo 2013, n. 1343; 28 maggio 2013, n.

2912; ord. 24 aprile 2013, n. 1506).

A sostegno della propria tesi, la parte privata cita la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1604, la quale tuttavia non è in termini, per riguardare una vicenda nella quale non era stato possibile identificare l'effettivo detentore della sostanza stupefacente, nell'ambito di una pluralità di persone. Il profilo particolare che in quel caso ha indotto il Collegio a pronunciarsi in senso sfavorevole all'Amministrazione riguardava dunque l'imputazione del fatto e non la sua valutazione.

Non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi da una giurisprudenza che - come prima si è detto - è ormai definitivamente consolidata.

La circostanza poi che anche un isolato episodio di accertata assunzione di droga possa essere legittimamente valutata come causa di esclusione dalla procedura selettiva rende superflua la discussione – su cui insiste la memoria del privato – circa l'effettivo significato da attribuirsi alle espressioni adoperate nel verbale di accertamento.

Dalle considerazioni che precedono, discende che l'appello dell'Amministrazione è fondato e va pertanto accolto. Ne segue la riforma della sentenza impugnata e la conferma del provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.

Considerata la natura della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, conferma il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013
con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

